

**Disposizioni in ordine all'inquadramento della Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" – Tipo di Intervento 8.5.01 "Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo.**

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano la conformità della Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" – Tipo di Intervento 8.5.1 "Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo.

### **Riferimenti normativi**

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;

Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli 25 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" e 81 "Aiuti di stato";

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014) in toto;

Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7994 final del 13.11.2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale nella versione notificata il 29.10.2015;

Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 7288 final del 9.11.2016, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2014IT06RDRP001.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1056 del 19.12.2015 di presa d'atto dell'approvazione del programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della regione Abruzzo CCI2014IT06RDRP001.

Legge Regionale 04.01.2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo".

### **Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.**

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

dell'art. 1 "Campo d'applicazione" e nello specifico:

- par. 1 lett. e) che dispone che gli aiuti al settore forestale siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, se soddisfano le condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
- par. 4 lett. a) che precisa che la dotazione annuale media dei regimi di aiuto di stato riguardanti i temi compresi nell'articolo 35 non possano superare 150 milioni di EUR, per essere esentati dall'obbligo di notifica;
- par. 4 lett. c) e d) che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica :1) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 2) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- par. 5 lett. a) che chiarisce non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- par. 6, che stabilisce che il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
- par. 7 che sottolinea non si possa applicare il regolamento (UE) n. 702/2014 agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

dell'art. 2 "Definizioni", con particolare riferimento ai punti: (1), (10), (14), (25), (28), (29), (31), (55);

dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento citato;

dell'art. 4 "Soglie di notifica" e in particolare il par. 1 che dispone che il regolamento di esenzione 702/2014 non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di cui alla lettera h) aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di cui all'art. 35: 7,5 milioni di EUR per il progetto di investimento;

dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza

che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che sono considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni.

dell'art. 6 "Effetto incentivazione" che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 702/2014 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, ovvero che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.;

dell'art. 8 "Cumulo";

dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione", che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo, in raccordo con il Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato, trasmette alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo al contempo garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500.000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;

dell'art. 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione" che dispone che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento(UE) 702/2014 a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 702/2014;

dell'art. 12 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;

dell'art.13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. I registri sono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo fornisce alla Commissione, su richiesta, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014.

## 1. Disposizioni specifiche per Tipologia di Intervento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo.

**Titolo del regime:** "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"

Il regime concerne la Sottomisura 8.5 - *Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*, con l'intervento 8.5.01 *Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*. La misura è parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo, cofinanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7994 final del 13.11.2015.

La dotazione complessiva dell'intervento è pari a € 2.000.000,00 (euro due milioni) di cui il 48%, ossia € 960.000,00 (euro novecentosessantamila) quale quota FEASR.

Il regime sarà attuato nel rispetto dell'art. 35 *Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali* del regolamento (UE) 702/2014.

Il bando corrispondente all'Intervento 8.5.01 potrà essere attuato solo a seguito della formale ricezione della registrazione del presente regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del Regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

Gli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali concessi a persone fisiche, a silvicoltori privati e pubblici, a enti di diritto privato e pubblico e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso in quanto soddisfano le condizioni di cui al capo I del Reg. (UE) 702/2014 e al capo III, articolo 35 del medesimo.

In particolare:

1. gli aiuti sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento come aiuti cofinanziati dal FEASR (*Reg. UE 702/2014, art. 35, par. 2, lettera a), punto i)*);
2. gli aiuti sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui al punto 1;
3. gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine;
4. gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;
5. gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
  - a) miglioramento di beni immobili;
  - b) costi generali collegati alle spese di cui alla lettera a), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

La misura non prevede l'ammissibilità a finanziamento dei costi relativi a:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, di beni immobili;

- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature;
- c) costi relativi a studi di fattibilità;
- d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici;
- e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

In ottemperanza al Reg. (UE) 702/2014, art. 35, par. 7 il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

L'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

Gli interventi sovvenzionabili con la misura riguardano:

1. Interventi di natura selvicolturale come sfolli in giovani impianti, diradamenti eseguiti in fustaie, avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati, disetaneizzazione di fustaie coetanee, rinaturalizzazione di fustaie di conifere, recupero dei boschi di castagno (con esclusione dei castagneti da frutto), finalizzati al miglioramento della struttura dei boschi regionali, al fine di esaltare l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, aumentandone anche la resilienza contro gli effetti dei cambiamenti climatici in corso.
2. Interventi quali il miglioramento della segnalazione della rete di accesso e della relativa attrezzatura, realizzazione di sentieri natura, realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici, la ristrutturazione di bivacchi e rifugi forestali (liberamente accessibili al pubblico, non a pagamento).
3. Con riferimento alle indicazioni dei Piani di Gestione e delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000, ove vigenti e qualora in essi previsti, interventi finalizzati:
  - a) alla conservazione e diffusione di specie forestali nobili e rare;
  - b) alla valorizzazione di elementi sporadici come alberi vetusti/monumentali (se inseriti nell'elenco approvato con DGR 1103/2015);
  - c) alla realizzazione di interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone;
  - d) alla realizzazione e/o ripristino di stagni o laghetti all'interno di superfici forestali.

La zona geografica di applicazione della Sottomisura 8.5 – Intervento 8.5.1 è rappresentata dal territorio della Regione Abruzzo.

I beneficiari del sostegno sono:

- Enti pubblici;
- Consorzi Forestali di cui alla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 – art. 23;
- Conduttori privati di superfici forestali.

I Consorzi forestali sono disciplinati dall'art. 23 della L.R. 3/2014 “ “ Si tratta di forme associative o contrattuali fra proprietari di boschi e pascoli, imprese forestali iscritte nell'albo di cui all'articolo 27, imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, soggetti della filiera bosco-legno, che hanno quale finalità migliorare la gestione dei boschi e dei pascoli di proprietà pubblica e privata nonché agevolare e razionalizzare le attività di pianificazione, quelle silvo-pastorali e lavori ed opere silvo-pastorali. La loro costituzione è promossa dalla Regione e/o dagli enti locali. Le condizioni per il loro riconoscimento da parte della Regione sono: che siano costituiti da almeno due proprietari; che la superficie gestita sia non inferiore ad ettari tremila; che il potere decisionale sia esercitato esclusivamente in rapporto alla estensione della superficie conferita indipendentemente dalle quote dell'eventuale fondo consortile sottoscritte.

In ogni caso non sono concessi aiuti alle “Imprese in difficoltà” con riferimento agli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”, di cui al Reg. UE 702/14 e alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02.

Ulteriori condizioni di ammissibilità al sostegno sono:

**REGIONE ABRUZZO**  
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale  
e della Pesca  
DPD021 Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali  
e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse 5

- gli investimenti devono interessare esclusivamente superfici ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo e devono essere localizzati all'interno del perimetro di superfici boscate come definite dall'art. 3 della L.R. 3/2014;
- per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 50 ha la realizzazione degli investimenti è subordinata alla presenza di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente;
- gli interventi devono essere coerenti con i requisiti di Gestione Sostenibile delle Foreste definiti nella Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;
- sono esclusi gli interventi resi obbligatori dalle normative vigenti in materia;
- la realizzazione di una medesima tipologia di intervento sulla stessa area è consentita una sola volta in un periodo di sette anni calcolato a ritroso a partire dal termine ultimo utile per la presentazione della domanda di sostegno;
- per ogni singolo richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di sostegno, nella quale sono ricomprese tutte le tipologie di intervento di cui alla Sottomisura che lo stesso intende attuare. L'importo del sostegno richiesto deve essere compreso fra un minimo di 30.000,00 e un massimo di 300.000 Euro;
- sono ammissibili solo le spese sostenute dal beneficiario ove inerenti lavori avviati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;
- non sono ammissibili al sostegno gli interventi selvicolturali che risultino con valore di macchiatico positivo;
- non sono ammissibili al sostegno gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di assestamento forestale e dei Criteri Minimi di Conservazione delle Aree Natura 2000 e dei Piani di Gestione delle stesse

Inoltre le domande di sostegno devono essere corredate da apposito progetto predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati all'esercizio della professione in funzione delle specifiche competenze attribuite alle stesse dal vigente ordinamento in materia, composto da una serie di elaborati fra i quali una dettagliata relazione tecnica dell'intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati con sufficiente dettaglio e precisione: caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario; localizzazione dell'intervento; sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi; studio dei fattori stagionali; obiettivi dell'intervento; descrizione analitica delle operazioni e delle opere; calcolo del valore di macchiatico.

La scadenza del regime è fissata al 31.12.2020. L'Autorità di Gestione si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.

**Allegati:** Scheda della Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" estratta dal PSR Abruzzo 2014/2020.

### 8.2.8.3.3. (8.5.1) Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

#### 8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Tenuto conto che la maggior parte delle aree protette (soprattutto quelle Natura 2000), ricade all'interno delle superfici forestali regionali, la presente sottomisura promuove investimenti non remunerativi necessari per il raggiungimento di obiettivi ambientali, con particolare riguardo alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità e alla valorizzazione in termini di fruibilità delle aree forestali regionali. Inoltre, gli interventi in questione possono favorire indirettamente la prevenzione dei rischi degli incendi boschivi e la lotta ai cambiamenti climatici, coerentemente con gli strumenti di pianificazione regionale e nazionale, conformi con i principi della Gestione Forestale Sostenibile.

Gli interventi saranno prioritariamente realizzati sulle superfici forestali regionali ricadenti nelle aree montane, dove sono presenti le formazioni boscate più importanti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, e nei boschi artificiali (la maggior parte di conifere) soggetti a vincolo forestale, che pertanto non possono essere destinati ad altri usi del suolo.

Alla luce di quanto sopra esposto, gli interventi generali perseguiti dalla presente misura riguardano:

1. interventi di natura selvicolturale come sfolli in giovani impianti, diradamenti eseguiti in fustaie, avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati, disetaneizzazione di fustaie coetanee, rinaturalizzazione di fustaie di conifere, recupero dei boschi di castagno, con esclusione dei castagneti da frutto, finalizzati al miglioramento della struttura dei boschi regionali, al fine di esaltare l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, aumentandone anche la resilienza contro gli effetti dei cambiamenti climatici in corso. Non più di una volta in 7 anni.
2. Interventi quali il miglioramento della segnalazione della rete di accesso e della relativa attrezzatura, realizzazione di sentieri natura, realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici, la ristrutturazione di bivacchi e rifugi forestali (liberamente accessibili al pubblico, non a pagamento).
3. Con riferimento alle indicazioni dei Piani di gestione e Misure di conservazione dei siti Natura 2000, ove vigenti, interventi finalizzati alla:
  1. conservazione e diffusione di specie forestali nobili e rare;
  2. valorizzazione di elementi sporadici come alberi vetusti/monumentali;
  3. realizzazione di interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone;
  4. realizzazione e/o ripristino di stagni, laghetti all'interno di superfici forestali.

La sottomisura lavorerà sinergicamente con le misure 1 e 7.6.

#### 8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.

È prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del dall'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

#### 8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

D.lgs. n.18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e s.m.i.

L. N. 353/2000. "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.

Programma quadro per il settore forestale" (PQSF) approvato in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e

le Province Autonome del 18/12/2008

L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo

Reg. UE n. 702/2014 (così detto "ABER")

#### 8.2.8.3.3.4. Beneficiari.

I beneficiari del sostegno sono:

- Enti Pubblici
- Consorzi forestali di cui all'art 23 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3
- Conduttori privati di superfici forestali

Nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi saranno rispettate tutte le norme definite a livello nazionale e comunitario per gli appalti pubblici.

#### 8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili riguardano le spese sostenute per le seguenti attività sulla base dei costi standard :

- interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali di origine artificiale o naturale al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie;
- interventi conservativi di soprassuoli forestali di elevato valore storico paesaggistico quali i boschi a prevalenza di castagno e le pinete, interventi di selezione delle piante, eliminazione di specie infestanti, potature, al fine di ottenere habitat colturali estensivi vitali e stabili, di grande pregio ambientale;
- conversione di boschi cedui invecchiati in alto fusto finalizzati all'aumento della naturalità, o in formazioni naturaliformi miste per favorire la differenziazione strutturale e specifica;
- eliminazione di specie alloctone e invasive;
- realizzazione e ripristino di infrastrutture di servizio per favorire la fruizione pubblica del bosco, come sentieristica e accessi secondari, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi, punti informazione o di osservazione;
- selezione nei soprassuoli in bosco e nelle aree circostanti di specie forestali nobili, rare, sporadiche e degli alberi vetusti nonché per favorire la rinnovazione delle specie dei generi Abies, Taxus ed Ilex.;
- interventi selettivi e di eliminazione degli infestanti negli ecotoni agro-silvo-pastorali di margine e nei soprassuoli forestali di neoformazione;
- costruzione o ripristino di elementi naturali presenti nei boschi quali: stagni, pozze di abbeverata, torbiere, doline, fossi, muretti a secco;
- lavori, acquisti, spese generali e progettazione necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento nel limite massimo del 6%.

Le spese eleggibili, nel rispetto dell'art. 25 del regolamento, sono coerenti con quanto previsto dall'Art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013 dello sviluppo rurale e le forme di sovvenzione e le regole specifiche di ammissibilità sono coerenti con quanto definito dagli Art. 57 e 59 del Regolamento QSC COM (2011) 615 Final (The Common Provisions Regulation) (CPR).

Gli importi delle spese ammissibili, fino alla determinazione dei costi standard delle tipologie di intervento finanziate, saranno verificati a consuntivo dalla Regione, sulla base delle risultanze del collaudo finale, della contabilità finale dei lavori predisposta dal direttore dei lavori nonché delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione.

#### 8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 50 ha la realizzazione degli investimenti previsti è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale, come definiti dagli articoli 12, 13, 14 dalla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge



organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", vigente e/o adottato dal proprietario o gestore ed inviato al servizio competente regionale e comunque coerenti con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Non sono ammessi a finanziamento tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e in generale tutte le azioni che non si configurano come "investimento" sono altresì esclusi gli interventi resi obbligatori dalle normative vigenti in materia.

La realizzazione di uno stesso tipo di intervento, sulla stessa area, può essere oggetto di sostegno una sola volta in un periodo di 7 anni.

La domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo di idoneità ai fini della selezione dei progetti finanziabili.

#### 8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sono individuati i seguenti principi ispiratori:

- interventi prevalentemente ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 o in altre aree Protette (Parchi, riserve ecc);
- Zonizzazione delle aree oggetto dell'intervento con particolare riguardo a quelle sottoposte a vincolo idrogeologico;
- maggiore superficie dell'intervento;
- Priorità tecniche connesse alla qualità progettuale come ad esempio l'efficacia delle soluzioni tecniche di progetto, il grado di urgenza, il mantenimento nel tempo dei risultati conseguiti e dei benefici indotti con gli interventi realizzati;
- Progetti presentati da soggetti in forma aggregata.

#### 8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile.

L'importo del singolo progetto è definito: minimo € 30.000,00 e massimo di 300.000 €.

#### 8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.8.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 8 e loro riferimenti alla formulazione della sotto misura 8.3 nel PSR.

Nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi saranno rispettate tutte le norme definite a livello nazionale e comunitario per gli appalti pubblici.

Riguardo all'identificazione delle superfici su cui si attua l'intervento, la corretta mappatura preventiva delle superfici che saranno interessate dal progetto per il quale viene presentata la domanda assume rilevanza cruciale per l'attribuzione dei criteri di ammissibilità e priorità territoriale.

Relativamente alla gestione delle istruttorie e delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

Per tutti gli interventi dovrà essere valutata la coerenza con gli strumenti di pianificazione forestali esistenti, compresi i piani per la gestione delle aree Natura 2000.

#### 8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici.

Saranno stabilite delle procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre la possibilità di errore.

#### 8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Sulla base della precedente programmazione, nella quale la sottomisura era stata già attuata in modo analogo, verranno presi provvedimenti di miglioramento che interesseranno la tempistica di emanazione dei bandi, la semplificazione degli stessi e i tempi di istruttoria.

I criteri di selezione, basati sui principi espresse nel paragrafo dedicato, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 1305/2013.

#### 8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazioni di dettaglio relative ai costi standard, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate a giustificazione del livello di aiuto, sono state effettuate dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione del CREA, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'economia agraria – Sede Regionale per l'Abruzzo, Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita. Le informazioni sono contenute nell'allegato relativo al calcolo dei premi del Programma.

#### 8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Le superfici suscettibili di intervento sono le superfici forestali di proprietà pubblica e privata con particolare riguardo a quelle comprese nei Parchi nazionali o regionali, o nelle Riserve naturali, o nelle aree S.I.C. e Z.P.S. costituenti la Rete Natura 2000 con riferimento alle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/49/CEE (Uccelli).

Il beneficiario si impegna al mantenimento per 5 anni e successivamente si applicano le prescrizioni della pianificazione forestale adottata, secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 dalla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", vigente e/o adottato dal proprietario o gestore ed inviato al servizio competente regionale.

#### Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Vedere paragrafo Condizioni di ammissibilità.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Vedere descrizione generale del tipo di intervento.